



## **Z Lab Engineering S.r.l**

Sede legale:  
Via del Chiesino, 29  
56025 Pontedera (Pisa)  
Tel. +39 0442 410280  
C.F. e P. IVA: 02984950788

[info@zeta-lab.it](mailto:info@zeta-lab.it)  
[www.zeta-lab.it](http://www.zeta-lab.it)

## **AREA SUD Sede di Cosenza**

Ing. Antonio Scofano  
E-mail:  
[a.scofano@zeta-lab.it](mailto:a.scofano@zeta-lab.it)

Per. Ind. Salvatore Lombardo  
E-mail:  
[s.lombardo@zeta-lab.it](mailto:s.lombardo@zeta-lab.it)

*Cosenza, 26 Settembre 2012*

# **COMUNE DI SANGINETO**



## **PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Ai sensi del D.Lgs. 447 del 26 Ottobre 1995

Committente: **Comune di Sangineto (CS)**

Tecnici Competenti: Ing. Antonio Scofano  
Per. Ind. Salvatore Lombardo

Assistenti: Dott. Lorenzo Rappo  
Dott. Martino Pigozzi

Tipo documento:  
Relazione Tecnica

N. Allegati:  
2

Revisione:  
rev. 0

Redattore:  
Antonio Scofano

Revisore:  
-



## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. LEGGE N. 447 DEL 1995 .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.1. COMPETENZE DEI COMUNI.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. ALTRE NORME DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. NORMATIVA REGIONALE .....</b>	<b>15</b>
<b>3. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO.....</b>	<b>20</b>
<b>4. I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE</b>	<b>21</b>
<b>4.1. LEGGE QUADRO 447/95.....</b>	<b>21</b>
<b>4.2. LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 34 DEL 19/10/2009 .....</b>	<b>23</b>
<b>4.3. CRITERI TECNICI DI DETTAGLIO PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO. ....</b>	<b>26</b>
<b>4.4. DEFINIZIONE DEI CRITERI ADOTTATI PER LA ZONIZZAZIONE .....</b>	<b>30</b>
<b>4.4.1. CRITERI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>30</b>
<b>4.4.2. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE I .....</b>	<b>31</b>
<b>4.4.3. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE VI.....</b>	<b>32</b>
<b>4.4.4. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE V .....</b>	<b>33</b>
<b>4.4.5. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE IV.....</b>	<b>33</b>
<b>4.4.6. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE III .....</b>	<b>34</b>
<b>4.4.7. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE II.....</b>	<b>34</b>
<b>4.4.8. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE ACUSTICA DELLE AREE PROSPICIENTI INFRASTRUTTURE STRADALI.....</b>	<b>35</b>
<b>4.4.9. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE ACUSTICA DELLE AREE PROSPICIENTI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.....</b>	<b>36</b>
<b>4.4.10. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE ACUSTICA DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO .....</b>	<b>37</b>
<b>5. RACCOLTA DEI DATI ESISTENTI.....</b>	<b>37</b>
<b>5.1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO.....</b>	<b>37</b>
<b>6. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....</b>	<b>38</b>
<b>6.1. PREMESSA .....</b>	<b>38</b>
<b>6.2. INDIVIDUAZIONE DI AREE PARTICOLARI .....</b>	<b>39</b>
<b>IMPIANTI INDUSTRIALI SIGNIFICATIVI ED ALTRE AREE PRODUTTIVE .....</b>	<b>39</b>
<b>AREE SENSIBILI .....</b>	<b>39</b>
<b>ATTRATTORI .....</b>	<b>40</b>



**COMUNE DI SANGINETO**  
*PCCA - Piano Comunale di  
Classificazione Acustica*

---

<b>INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE .....</b>	<b>40</b>
<b>AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO .....</b>	<b>40</b>
<b>6.3. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE .....</b>	<b>40</b>
<b>6.4. ATTRIBUZIONE PRELIMINARE DELLE CLASSI .....</b>	<b>43</b>
<b>6.4.1. CLASSE I – AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE .....</b>	<b>43</b>
<b>6.4.2. CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE .....</b>	<b>44</b>
<b>6.4.3. CLASSE VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI .....</b>	<b>44</b>
<b>6.4.4. CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO .....</b>	<b>44</b>
<b>6.4.5. CLASSE IV – AREE AD INTENSA ATTIVITÀ UMANA .....</b>	<b>44</b>
<b>6.4.6. CLASSE II – AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI .....</b>	<b>44</b>
<b>6.5. VERIFICA DELLA CONTIGUITÀ DI AREE .....</b>	<b>45</b>
<b>6.6. ZONE INTERMEDIE .....</b>	<b>45</b>
<b>6.7. LOCALIZZAZIONE DEL CONFINE .....</b>	<b>45</b>
<b>7. VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE .....</b>	<b>46</b>
<b>7.1. OSSERVAZIONI PUBBLICHE .....</b>	<b>46</b>
<b>7.2. OSSERVAZIONI DELL'ARPACAL .....</b>	<b>46</b>
<b>8. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE .....</b>	<b>46</b>

**ALLEGATI:**

Allegato 1 - Certificati Tecnico Competente in Acustica;

Allegato 2 - Tavola Piano Comunale Classificazione Acustica.



## **1. Introduzione**

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che i Comuni devono attuare in base alla Legge n. 447/1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia.

La classificazione acustica, anche se è un atto dovuto in base alla normativa vigente, rappresenta un’opportunità per le amministrazioni locali di regolamentare l’uso del territorio, oltre che mediante gli strumenti urbanistici anche sulla base dell’impatto acustico o della tutela che ciascun insediamento, civile, produttivo o di servizi, deve avere in una determinata area.

“Classificazione o zonizzazione acustica: la classificazione acustica del territorio comunale definisce aree acusticamente omogenee ed integra gli strumenti urbanistici vigenti; con essi deve essere coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico con la destinazione d’uso e le modalità di sviluppo del territorio. La zonizzazione acustica costituisce il primo strumento per l’attività di verifica e controllo del territorio dall’inquinamento acustico.” (Legge Regionale Calabria n. 34 del 19/10/2009, art.2).

La classificazione acustica incide sulla destinazione d’uso del territorio in quanto lo distingue in aree a maggiore o minore livello di rumorosità consentita ed è una delle poche possibilità di pianificazione che può collocare sul territorio in modo equilibrato sia le attività rumorose sia quelle che invece richiedono la quiete.

L’Amministrazione locale, pur nel rispetto della normativa nazionale e regionale che determina con una certa precisione l’assegnazione delle classi acustiche in base alle caratteristiche e agli usi del territorio, conserva una certa discrezionalità che può impegnare per incontrare le peculiarità della propria area.

La presente relazione di accompagnamento alla classificazione acustica del Comune di Sangineto illustra la metodologia seguita e le scelte effettuate per la realizzazione del piano. Tale documento costituisce uno strumento di lettura delle tavole allegate che non acquisiscono senso al di fuori della presente relazione.



## **2. Normativa di riferimento**

### **2.1. Legge n. 447 del 1995**

La Legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” si è aggiunta e poi gradualmente sostituita al D.P.C.M. dell’01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” che, a sua volta, aveva tamponato in via transitoria un vuoto in materia. La legge quadro individua le competenze di Regioni, Province e Comuni. Le Regioni devono emanare apposite leggi con le quali:

- Definiscono i criteri con i quali i Comuni devono provvedere alla classificazione acustica del territorio (Legge Regionale Calabria n. 34 del 19/10/2009, art.3);
- Indicano i soggetti cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni (Legge Regionale Calabria n. 34 del 19/10/2009, art.3);
- Individuano le modalità per controllare il rispetto, da parte dei comuni, delle norme sull’inquinamento acustico, in particolare nel rilascio dei nuovi permessi di costruire;
- Individuano i criteri e le condizioni per l’assegnazione di soglie di rumore inferiori a quelle indicate dalle leggi nel caso di aree di particolare interesse paesaggistico e naturalistico (Legge Regionale Calabria n. 34 del 19/10/2009, art.3);
- Definiscono le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in caso di manifestazioni rumorose;
- Individuano le competenze delle Province;
- Individuano i criteri per la predisposizione delle relazioni di valutazioni di impatto acustico e di clima acustico (Legge Regionale Calabria n. 34 del 19/10/2009, art.3);
- Individuano i criteri per stabilire le priorità negli interventi di bonifica acustica del territorio.



### **2.1.1. Competenze dei comuni**

In base all'art. 6 della legge quadro, la prima competenza a carico dei Comuni, è la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla legge regionale.

La classificazione acustica deve essere effettuata suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.

Di seguito vengono riportate le sei classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997:

- **CLASSE I**

Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico come parchi pubblici, ecc.

- **CLASSE II**

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

- **CLASSE III**

Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

- **CLASSE IV**

Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

- **CLASSE V**

Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

- **CLASSE VI**

Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Si definiscono ora:

**Valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
IV - aree esclusivamente industriali	65	65

**Tabella 1: Valori limite di emissione - Leq in dBA**

**Valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di immissione	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
IV - aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella 2: Valori limite di immissione - Leq in dBA**



**Valore limite di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di qualità	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	47	37
II - aree prevalentemente residenziali	52	42
III - aree di tipo misto	57	47
IV - aree di intensa attività umana	62	52
V - aree prevalentemente industriali	67	57
IV - aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella 3: Valori limite di qualità - Leq in dBA**

Di seguito riportiamo i **valori di attenzione** - Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori della Tabella 2 aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla Tabella 2. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

### **Piani di risanamento**

Ai Comuni spetta l'adozione di piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/95 nel caso in cui si verifichi il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b); devono essere inoltre indicati i tempi e le modalità per la realizzazione della bonifica.

### **Permesso di costruire**

Al Comune è demandato inoltre il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio dei permessi di costruire per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei





provvedimenti che ne abilitano l'utilizzo nonché dei provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

### **Funzioni amministrative e di controllo**

Si tratta di funzioni relative alle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; sulle licenze ed autorizzazioni all'esercizio di attività che comportano l'uso di macchine rumorose o di attività svolte all'aperto; sulla disciplina e prescrizioni tecniche relative alla classificazione acustica del territorio, agli strumenti urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti ed autorizzazioni comunali e infine sulla corrispondenza alla normativa del contenuto della documentazione di impatto e clima acustico (v. Norme Tecniche di Attuazione).

#### **2.2. Altre norme di riferimento**

La Legge 447/95 prevede una serie di decreti che regolamentano vari aspetti dell'inquinamento acustico.

Il **D.M. 16/03/98** costituisce uno dei cardini del sistema dei provvedimenti esecutivi della legge quadro 447/95 e stabilisce le **tecniche da adottare per il rilevamento e la misurazione dell'inquinamento da rumore in ambiente esterno ed abitativo**, ivi compreso quello generato dalle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario.

Nel decreto sono definite le specifiche della strumentazione di misura. Viene introdotto il certificato di taratura della strumentazione, da sottoporre a verifica ogni due anni presso laboratori accreditati.

Nell'allegato A sono elencate numerose definizioni, fra cui:

- livelli dei valori massimi di pressione sonora  $L_{ASmax}$ ,  $L_{AFmax}$ ,  $L_{AImax}$ . Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in frequenza A e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse";
- livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata in frequenza A: valore del livello di pressione sonora ponderata in frequenza A di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato,

il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[ \frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove  $L_{Aeq}$  e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata in frequenza A considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante  $t_1$  e termina all'istante  $t_2$ ;  $p_A(t)$  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata in frequenza A misurata in Pascal (Pa);  $p_0 = 20 \mu Pa$  è la pressione sonora di riferimento.

Un ulteriore riferimento normativo di rilievo è il D.M. 11/12/96 recante indicazioni sulla modalità di applicazione del **criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo**. Questa norma si applica agli impianti ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali. In particolare si rimarca l'obbligo del rispetto dei limiti di zona per quanto riguarda il criterio differenziale (differenza tra il rumore ambientale - impianto in funzione - e rumore residuo - impianto non in funzione), qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione. Per gli impianti realizzati invece dopo l'entrata in vigore del decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire.

Fonte di informazione sono anche i dati prodotti dagli **enti gestori di infrastrutture di trasporto**, ai sensi del D.M. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte dei gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore". In base a tale decreto il gestore deve provvedere ad individuare le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmettere i dati ai comuni interessati; successivamente lo stesso gestore presenterà i piani di contenimento ed abbattimento del rumore in cui sono stati individuati gli interventi e le relative modalità di effettuazione, l'indicazione dei tempi di esecuzione, i costi previsti e il grado di priorità di ciascun intervento.

La normativa definisce anche i requisiti acustici passivi degli edifici, anche in riferimento ai livelli di emissione per le sorgenti che si trovano all'interno degli stessi.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i **requisiti acustici passivi degli edifici**, definiti nel D.P.C.M. 05/12/97 sono:

- Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti  $R'_w$  da calcolare secondo



la procedura descritta nelle norme UNI ISO 140-4 e UNI ISO 717-1.

- Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata  $D_{2m,nT,w}$  da calcolare secondo la procedura descritta nelle norme UNI ISO 140-5 e UNI ISO 717-1.
- Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato  $L'_{n,w}$  da calcolare secondo la procedura descritta nelle norme UNI ISO 140-6 e UNI ISO 717-2.
- Livello di rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici,  $L_{Amax}$  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo e  $L_{Aeq}$  per i servizi a funzionamento continuo. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Categoria	Classificazione degli ambienti	$D'_{2m,nTw}$	$L'_{nw}$	$R'_w$	$L_{Aeq}$	$L_{A_{max}}$
A	Residenze o assimilabili	40	63	50	35	35
B	Uffici o assimilabili	42	55	50	35	35
C	Alberghi, pensioni e assimilabili	40	63	50	35	35
D	Ospedali, cliniche, case di cura e simili	45	58	55	25	35
E	Scuole e assimilabili	48	58	50	25	35
F	Attività ricreative e di culto e assimilabili	42	55	50	35	35
G	Attività commerciali e assimilabili	42	55	50	35	35

**Tabella 4: Classificazione degli ambienti**

Un altro riferimento normativo è il **D.P.C.M. del 16/04/99** in cui si illustra il regolamento per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, sostitutivo del cosiddetto “decreto discoteche”. Il decreto si inserisce in quella linea di tutela dall’inquinamento acustico per coloro che entrano in particolari ambienti e non per coloro che sono al di fuori degli stessi. All’interno dei locali, quindi, nell’area di competenza del gestore devono essere rispettate contemporaneamente due condizioni:  $102 \text{ dB}_{A_{slow,max}}$  e  $L_{eq}$  massimo pari a 95 dBA.

Il **D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142** stabilisce le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare delle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione, in attuazione di quanto previsto dall’art.11 della L.447/95.

L’articolo 2 del decreto stabilisce che per tali infrastrutture non si applicano le disposizioni del D.P.C.M. del 14.11.97 riguardanti i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità.

L’articolo 3 del decreto definisce per tali infrastrutture fasce territoriali di pertinenza acustica. All’interno delle fasce di pertinenza vengono stabiliti i valori limite di immissione del solo rumore prodotto dall’infrastruttura, che sostituiscono quelli derivanti dalla classificazione acustica del territorio (stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.97).

Per la definizione dell’estensione delle fasce di pertinenza e dei valori limite, le infrastrutture stradali vengono distinte in base alla classificazione stabilita dal D. Lgs. 285/92 (Codice della strada), con ulteriori suddivisioni in “sottotipi a fini acustici” ai sensi del D.M. 5.11.01, delle norme CNR 1980 e delle direttive PUT.

L'articolo 6 del decreto stabilisce che il rispetto dei valori limite deve essere verificato "in facciata degli edifici ad un metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori". All'esterno delle fasce di pertinenza valgono invece gli usuali limiti derivanti dalla classificazione acustica del territorio, il cui rispetto viene verificato considerando congiuntamente il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e quello proveniente dalle altre sorgenti eventualmente presenti.

A seguire le tabelle indicate all'art. 4 e 5:

Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per infrastrutture stradali di **nuova realizzazione**, Leq in dB(A) – (articolo 4, D.P.R. 142/2004):

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
<b>A</b> - autostrada		250	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>B</b> - extraurbana principale		250	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>C</b> - extraurbana secondaria	C1	250	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
	C2	150	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>D</b> - urbana di scorrimento		100	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>E</b> - urbane di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabelle C allegata al d.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alle zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/95. (*) per le scuole vale il solo limite diurno.			
<b>F</b> - locale		30				

**Tabella 5: Strade di nuova realizzazione**

Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti, Leq in dB(A) – (articolo 5, D.P.R. 142/2004):

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	C a (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C b (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D a (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D b (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E- urbane di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabelle C allegata al d.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alle zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/95. (*) per le scuole vale il solo limite diurno.			
F - locale		30				

**Tabella 6: Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)**

L'articolo 6 prevede inoltre che qualora i valori riportati nelle tabelle 5 e 6 oppure (al di fuori delle fasce di pertinenza) i valori stabiliti dalla tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti (da verificare al centro delle stanze con finestre chiuse):

- 35 dB(A) in periodo di riferimento notturno per ospedali, case di riposo e case di cura;
- 40 dB(A) in periodo di riferimento notturno per gli altri ricettori;
- 45 dB(A) in periodo di riferimento diurno per le scuole.

La regolamentazione delle emissioni sonore derivanti dal traffico ferroviario è stabilita dal **D.P.R. 18.11.1998, n. 459**. L'articolo 2 stabilisce che per tali infrastrutture non si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 14.11.97 riguardanti i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità.

L'articolo 3 del decreto definisce per tali infrastrutture una fascia di pertinenza di 250 metri per ciascun lato; per le infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h tale fascia è ulteriormente suddivisa in due parti denominate fascia A (i primi 100 metri) e B (dai 100 ai 250 metri). All'interno delle fasce di pertinenza vengono stabiliti i seguenti valori limite di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura che sostituiscono quelli derivanti dalla classificazione acustica del territorio (stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.97):

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
Scuole*, ospedali, case di cura e assimilabili	50 dBA	40 dBA
Altri ricettori all'interno della fascia A	70 dBA	60 dBA
Altri ricettori all'interno della fascia B	65 dBA	55 dBA

**Tabella 7: Valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie**

(\*) per le scuole vale il solo limite diurno.

All'esterno delle fasce di pertinenza valgono invece gli usuali limiti derivanti dalla classificazione acustica del territorio. Il comma 3 dell'articolo 5 prevede che qualora i valori riportati nella precedente tabella o (al di fuori delle fasce di pertinenza) i valori stabiliti dalla tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 non siano tecnicamente conseguibili ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) in periodo di riferimento notturno per ospedali, case di riposo e case di cura;
- 40 dB(A) in periodo di riferimento notturno per gli altri ricettori;



- 45 dB(A) in periodo di riferimento diurno per le scuole.

### **2.3. Normativa regionale**

A livello regionale in data 19/10/2009 è stata emanata la legge numero 34 “Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria.

Contenuti principali:

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

*“La Regione Calabria, con la presente legge che ha per oggetto «Disposizioni in materia di inquinamento acustico», dispone norme finalizzate alla prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché al miglioramento della qualità della vita delle persone ed alla salvaguardia del benessere pubblico, da modificazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dei relativi decreti attuativi e di quanto disposto dal D.lgs 19 Agosto 2005, n. 194 e si propone, altresì, di perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle «Aree Inquinare Acusticamente (A.I.A.)» preventivamente individuate a seguito di monitoraggio acustica e di promuovere iniziative di educazione ed informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.”*

Art. 3: (Funzioni delle Regioni):

- *“Impartire direttive generali agli Enti locali ed agli altri soggetti competenti favorendo la cooperazione fra i Comuni, le Province, l'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL.) e le Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.) anche al fine di ottimizzare utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;”*
- *“Predisporre ed adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, sulla base delle proposte dei Comuni e delle Province e la definizione, in base alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, delle priorità degli interventi di bonifica. I Comuni dovranno adeguare i propri Piani di risanamento acustico delle A.I.A. al Piano regionale;”*



- *“Individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell'inquinamento acustico. Nelle more dell'individuazione di tali criteri, si fa riferimento alle specifiche linee guida dell'ANPA (oggi I.S.P.R.A.);”*
- *“Elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale;”*
- *“Promuovere ed incentivare, anche con concessione di contributi economici, attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni ambientaliste e di categoria, nonché con soggetti pubblici e privati abilitati alla formazione specialistica in ambito Ambientale;”*
- *“Approvare, nell'ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le Province e i Comuni interessati;”*
- *“Approvare i piani di prevenzione, conservazione, riqualificazione ambientali per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dell'ambiente;”*
- *“Fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] per le attività temporanee e ricreative svolte all'aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al DPCM 1° marzo 1991;”*
- *“Vigilare affinché i comuni adottino il piano di zonizzazione acustica del proprio territorio. In caso di prolungata inadempienza, si procederà secondo quanto previsto all'articolo 4 lettera d);”*
- *“Emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più province, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale*



*di determinate attività.”*

**Art. 4: (Funzioni delle Province):**

- *“Realizzare, avvalendosi preferibilmente dell’A.R.P.A.CAL ..... sistemi di monitoraggio dell’inquinamento acustico del territorio, promuovere l’esecuzione di campagne di misura, la certificazione di qualità, l’analisi dei dati raccolti; predisporre e aggiornare la banca dati nonché trasmettere i dati rilevati alla Regione e ai Comuni interessati;”*
- *“Esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, ovvero i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale;”*
- *“Attivare sistemi di monitoraggio sulle infrastrutture viarie di competenza;”*
- *“Favorire la composizione di eventuali conflitti fra Comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;”*
- *“Esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all’obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei Comuni inadempienti; se entro sei mesi dalla data di scadenza concessa ai comuni per la redazione della zonizzazione acustica, anche la Provincia risultasse inadempiente per le sue competenze, la Regione, su proposta documentata dell’Assessore all’Ambiente, provvederà alla nomina di un Commissario ad acta;”*
- *“Approvare, nell’ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali d’intesa con i Comuni interessati;”*
- *“Individuare, nell’ambito della propria competenza territoriale, aree acusticamente inquinate sovracomunali, d’intesa con i Comuni interessati;”*
- *“Approvare, sentiti i Comuni interessati, piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive di beni e di servizi soggette a autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia;”*
- *“Attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dell’inquinamento*

*acustico secondo gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di Risanamento;”*

- *“Emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla provincia o a parte del suo territorio comprendente più Comuni, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.”*

Art.5: (Funzioni dei Comuni):

- *“I Comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.”*
- *“Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) della presente legge, tutti i comuni predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui al successivo articolo 8.”*
- *“Ancora prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione e comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.”*
- *“Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i Comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per: il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare; il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore; lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore; la concessione delle autorizzazioni in deroga.”*
- *“Nell'ambito della propria competenza territoriale i Comuni individuano le AIA e predispongono i relativi piani pluriennali di risanamento acustico.”*
- *“Nell'ambito della propria competenza territoriale i Comuni approvano i piani pluriennali*

---

*di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 20.”*

**Modalità e criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico.**

All'art. 16 la legge regionale 34/09 dice:

- *“Ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è allegata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle domande per il rilascio:*
  - a) di permessi a costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;*
  - b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);*
  - c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.*
- *I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.*
- *Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione richiesta, definita dai criteri stabiliti dalla Regione, deve essere presentata al Comune e copia deve essere tenuta dal titolare dell'attività che deve presentarla a richiesta dell'autorità competente al controllo.*
- *La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal*

*DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.*

- *I Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio dei permessi a costruire, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi precedenti.”*

All'art. 17:

- *“La valutazione previsionale di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale....è obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. È altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.*
- *Detta documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda per il rilascio del permesso a costruire o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.*
- *Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, il Comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti di eventuali piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti anche strutturali e logistici sul ricettore.”*

### **3. Procedura di approvazione del piano**

L'articolo 2 del D.P.C.M. 01.03.1991 attribuisce ai Comuni la competenza per la classificazione acustica del proprio territorio sulla base delle destinazioni d'uso. La Legge Regionale 19.10.2009 n. 34 stabilisce all'articolo 8 la seguente procedura di approvazione:

1. *I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria della direttiva di cui all'articolo 2.*
2. *Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica e ne dà notizia con annuncio*



*sul BUR Calabria. Trasmette all'A.R.P.A.CAL., alla Provincia e ai Comuni limitrofi per i rispettivi pareri, gli elaborati contenenti la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'Albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi con l'indicazione che la proposta può essere esaminata in un ufficio comunale accessibile al pubblico. Entro i successivi 30 giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni.*

- 3. Entro 60 giorni dalla richiesta, l'A.R.P.A.CAL., la Provincia e i Comuni limitrofi devono rendere i rispettivi pareri; nel caso di infruttuosa scadenza di tali termini, si può prescindere dai pareri.*
- 4. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall'ARPACAL, dalla Provincia e dai Comuni confinanti, approva la classificazione acustica allegando i pareri, se pervenuti, e motivando anche le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate e nei successivi trenta giorni procede alla pubblicazione sul BUR Calabria ed alla trasmissione degli atti definitivi alla Provincia ed alla Regione.*
- 5. I Comuni già dotati di classificazione acustica la adeguano entro sei mesi alle prescrizioni della presente legge secondo il procedimento di cui al presente articolo.*
- 6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con analoga procedura.*

#### **4. I criteri tecnici per la redazione della classificazione acustica comunale**

Criteri per la redazione della classificazione acustica si ritrovano già nella legge quadro 447/95 e ancora prima nella definizione delle classi acustiche della Tabella A del DPCM 14/11/1997; di seguito si riportano le indicazioni che si ritrovano nei vari documenti normativi.

##### **4.1. Legge quadro 447/95**

Gli articoli utili per la classificazione acustica sono art. 4, c. 1 e art. 6, c. 1 lettera h e c. 3. Di seguito si riporta il testo relativo.

- Art. 4, c. 1, lettera a: *"...i criteri in base ai quali i comuni..tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altre aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori*

*di qualità [...], stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato... Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento[...];”*

- Art. 6, c. 1, lettera h: *“Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:*

*[...]*

*h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite[...], per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.”*

- Art. 6, c. 3: *“I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati [...] secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza[...] Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146.”*

Quindi, già con la legge quadro, si delineava un punto cardine nei criteri di classificazione acustica: l'impossibilità di affiancare aree classificate acusticamente con un salto di livello equivalente ponderato A superiore a 5 dBA. Qualora ciò avvenga, in fase di redazione di classificazione, si dovrà provvedere all'adozione di opportuni piani di risanamento acustici, da coordinare con gli altri strumenti urbanistici, per la risoluzione dell'incompatibilità.

Si affida ai comuni il compito di definire, in sede di classificazione acustica, le aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo o mobile e di rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse manifestazioni.

Viene anche anticipata la possibilità da parte dei Comuni di attribuire valori limite inferiori a quelli previsti nella zonizzazione acustica, qualora si ritenga che nel territorio esistano di particolare





interesse naturalistico-paesaggistico; tale possibilità sarà poi richiamata nei criteri regionali specificando che dovranno essere condotti specifiche considerazioni acustiche per supportare una tale scelta.

#### **4.2. Legge Regionale Calabria n. 34 del 19/10/2009**

L'articolo principale di riferimento per la zonizzazione acustica è l'art. 7, il quale cita:

- *“Per le finalità di cui all'articolo 6 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e tenendo conto che la classificazione acustica deve:*
  - d) comprendere l'intero territorio comunale;*
  - e) aggregare, ove possibile, le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare la frammentazione in microaree;*
  - f) delimitare i confini delle aree in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore, anche prevedendo fasce di ampiezza sufficiente al decadimento del rumore;*
  - g) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. La localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico conseguente, sia per quanto riguarda l'attività principale, sia per quanto riguarda le attività collegate, in particolare sui recettori sensibili (abitazioni, ospedali, case di cura, scuole, ecc.);*
  - h) considerare l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;*
  - i) attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a);*
  - j) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*
- *“I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, in fase di approvazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a*



*determinate aree limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:*

- a) l'interesse paesaggistico, ambientale o turistico deve essere riconosciuto all'interno degli strumenti urbanistici o di pianificazione comunale, ovvero da atti regionali o provinciali in materia;*
  - b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di norma la riduzione dei limiti non può applicarsi alle aree di classe V e VI;*
  - c) la riduzione dei limiti può essere esercitata per periodi prestabiliti nel corso dell'anno e per porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;*
  - d) i limiti più restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualità individuati dallo Stato per ciascuna classe di territorio;*
  - e) devono in ogni caso essere salvaguardati i principi stabiliti dai commi 3 e 13 del presente articolo;*
  - f) tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati».*
- *Il provvedimento di classificazione acustica dispone misure atte ad evitare che le immissioni sonore provenienti da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.*
  - *All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, non possono prevedersi aree contigue, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori limite si discostino tra loro in misura superiore a 5,0 dB(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico».*
  - *Nel caso di aree già urbanizzate, qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui al comma 4, il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, un piano di risanamento acustico relativamente alle aree individuate.*



## COMUNE DI SANGINETO

PCCA - Piano Comunale di  
Classificazione Acustica

- *Non possono essere classificate in classe I le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale.*
- *Non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a 100 metri, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione.*
- *Non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali.*
- *Ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici.*
- *Ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali.*
- *Per le aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale.*
- *Sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi e/o intese con lo Stato.*
- *Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni con termini in relazione al divieto di cui al comma 4, la Provincia territorialmente interessata promuove un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente convoca la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14, legge n. 241/90 o dell'articolo 24, legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 «Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» e, in caso di mancato accordo, adotta le necessarie e opportune determinazioni vincolanti per i Comuni. Ove il conflitto riguardi Comuni appartenenti a Province diverse, si provvede d'intesa fra le Regioni interessate.»*

Sono quindi ripresi tutti i punti già espressi nella legge quadro e si introducono nuovi vincoli alla zonizzazione relativamente alle classi I, II, IV, V e IV. Sai fa inoltre riferimento alle fasce di



rispetto stradali e ferroviarie, escludendo da queste la possibilità di inserire classi acustiche I. Inoltre all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione non è possibile assegnare classi inferiori alla IV.

#### **4.3. Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio.**

Per conseguire una prima ipotesi di zonizzazione acustica verrà seguito il documento **Deliberazione n. VII/9776 della regione Lombardia**, mancando a tutt'ora una delibera analoga per la regione Calabria.

Fondamentale è l'analisi degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati per individuare le infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali. Per queste tre categorie sono forniti dei criteri di classificazione acustica sia per le fasce di pertinenza che per le aree limitrofe.

Per le infrastrutture stradali si propone di valutare la rete viaria facendo riferimento al Decreto Legislativo 285 del 30/4/92 (Nuovo codice della strada); dovranno essere considerati anche altri parametri quali il volume e la composizione del traffico, la presenza di dislivelli, barriere naturali, file di edifici prospicienti la stessa strada. Si individuano quattro categorie di vie di traffico:

- traffico locale (classe II)
- traffico locale o di attraversamento (classe III)
- ad intenso traffico veicolare (classe IV)
- strade di grande comunicazione (classe IV)

In tal modo si avrà una definizione delle varie strade che indurrà nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica (sia per le infrastrutture viarie esistenti che per quelle di progetto), che dovrà essere confrontata con quella derivante dagli altri criteri assunti per l'individuazione delle classi acustiche.

Per le infrastrutture ed impianti produttivi e commerciali possono essere previste le classi III, IV e V fino alla VI nel caso di scarsa presenza di attività artigianali; per l'attribuzione della classe dovrà essere preso in considerazione non solo l'emissione sonora diretta, ma anche il traffico indotto.

Per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all'aperto non vi è l'obbligo di identificarle se non nel caso in cui si voglia individuare una destinazione d'uso univoca per un'area.



Il comune potrà permettere lo svolgimento dell'attività concedendo l'autorizzazione di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore previste dalla 447/95, art. 6, c. 1, lettera h. Il rilascio della deroga dovrà in ogni caso garantire un ridotto disagio della popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alla manifestazione (traffico indotto).

Dovranno essere evitate le manifestazioni in prossimità di ospedali, case di cura e scuole; qualora ciò non sia possibile la manifestazione sarà regolamentata in modo da ridurre al minimo l'impatto sui ricettori.

I criteri regionali forniscono altre indicazioni:

- le aree attrezzate per le attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, autodromi, go kart) vanno inserite in classe V o VI, in classe III saranno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, da tennis...);
- i complessi ospedalieri, scolastici e i poli universitari vanno inseriti in classe I ad eccezione dei casi in cui siano inseriti in edifici con altre destinazioni; qualora ciò non sia possibile, anche considerando eventuali interventi di risanamento acustico, saranno classificati in base al contesto di appartenenza;
- le aree cimiteriali dovrebbero essere inserite preferibilmente in classe I, ma quando non possibile in base al contesto potrà essere prevista anche la classe II o III;
- i parchi di interesse nazionale, regionale ed anche a scala locale potranno essere inseriti in classe I, quando sufficientemente grandi potrà essere previsto un frazionamento con presenza di più classi acustiche;
- il verde di quartiere assumerà la classificazione dell'area circostante;
- possono essere inseriti in classe I i beni paesistici e monumentali vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 limitatamente alle parti di interesse naturalistico;
- ai centri storici competerà classi comprese fra la II e la IV in funzione della presenza di uffici, popolazione ed attività commerciali;
- le aree agricole con uso di macchine operatrici sono inserite in classe III, mentre quelle puramente residenziali possono prevedere una classe I;



- gli allevamenti zootecnici di grandi dimensioni e di trasformazione del prodotto agricolo possono prevedere classi tra la IV e la VI;
- le aree con grande presenza di attività artigianali e commerciali sono di norma inserite in classe IV;
- in classe V e VI sono inserite quelle aree caratterizzate, le prima, da una forte presenza industriale e scarsità di abitazione, le seconde con assenza di abitazioni o abitazione esclusivamente connesse con l'attività produttiva.

I principali fattori da valutare ai fini della zonizzazione acustica possono essere parametrizzati, facendo riferimento alle singole aree individuate come unità minime territoriali, per concorrere con tali dati alla scelta della classe da attribuire ad ogni area del territorio comunale.

Le difficoltà maggiori si hanno per l'attribuzione delle classi II, III e IV e, per l'individuazione di queste classi intermedie, è necessario considerare per ciascuna sezione di censimento ISTAT o area elementare le seguente variabili:

- tipologie e densità del traffico per le infrastrutture stradali;
- la densità della popolazione;
- la densità di attività commerciali e servizi;
- la densità di attività artigianali e industriali;
- la presenza di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aree aeroportuali.

La presenza dei fattori citati deve essere rilevata con una analisi di dettaglio facendo riferimento a ciascuna delle aree individuate come unità minima territoriale. Questa analisi deve essere maggiormente accurata nel caso in cui si vogliano organizzare base di dati che intendono aggiornare a distanza di tempo.

Nel seguito di questo paragrafo viene riportata a titolo di esempio una modalità di procedere che potrebbe risultare utile e costituire eventualmente un riferimento solo per i Comuni di maggiori dimensioni (in termini di popolazione residente) e che sono caratterizzati da strutture urbanizzate complesse, con destinazioni urbanistiche miste, con presenza di importanti infrastrutture di trasporto.



**COMUNE DI SANGINETO**  
*PCCA - Piano Comunale di  
Classificazione Acustica*

---

Per ciascun parametro vengono definite delle fasi di variabilità. Si effettua l'analisi e l'acquisizione dei dati relativamente ad ogni area elementare individuata e ad ogni parametro.

Si attribuisce, in base al valore riscontrato per lo specifico parametro e per l'area elementare in esame, la fascia di appartenenza dopo aver considerato gli intervalli di variazione e le possibili fasce per tutte le aree elementari che costituiscono il territorio comunale. Si individuano tre fasce di variabilità per ciascun parametro.

Per ognuna delle aree si individua la collocazione che, in base alla descrizione delle classi II, III e IV del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dall'analisi dei valori assunti dal singolo parametro, viene dedotta dalla seguente tabella riassuntiva organizzata in funzione dei parametri: traffico, infrastrutture, commercio e servizi, industria e artigianato, densità di popolazione.

Per ognuno dei cinque parametri indicati si trova l'appartenenza per riga dell'area di classificare e si ipotizza la classe da assegnare all'area così come viene indicato nell'ultima colonna della tabella a pagina seguente.

Classe	Traffico veicolare	Commercio e servizi	Industria e artigianato	Infrastrutture	Densità di popolazione	Corrispondenze
II	Traffico locale	Limitata presenza di attività commerciali	Assenza di attività industriali e artigianali	Assenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali	Bassa densità di popolazione	5 corrispondenze o compatibilità Solo con media densità di popolazione
III	Traffico veicolare Locale o di attraversamento	Presenza di attività commerciali e uffici	Limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali	Assenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali	Media densità di popolazione	Tutti i casi non Ricadenti nelle Classi II e IV
IV	Intenso traffico veicolare	Elevata presenza di attività commerciali e uffici	Presenza di attività artigianali, limitata presenza di piccole industrie	Presenza di Strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali	Alta densità di popolazione	Almeno 3 corrispondenze o presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali

**Tabella 8: attribuzione delle classi II, III, IV**

A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si potranno individuare possibili situazioni di conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra aree o particelle censuarie confinanti.

#### **4.4. Definizione dei criteri adottati per la zonizzazione**

Di seguito sono riportati i criteri fondamentali per la delimitazione delle classi acustiche; nel documento si intende per:

- Area: qualsiasi porzione di territorio che possa essere individuata da una linea poligonale chiusa;
- Classe acustica: una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del DPCM 14/11/1997;
- Zona acustica: area o insieme di aree contigue a destinazione urbanistica diversa, ma compatibili dal punto di vista acustico.

##### **4.4.1. Criteri di carattere generale**

Nella delimitazione delle zone acustiche si è tenuto conto dei seguenti fattori:

- La definizione del confine delle classi segue, ove possibile, elementi fisici chiaramente individuabili come una strada, un edificio, un fosso o un altro limite ben determinato.
- Evitare il salto di più di una classe tra zone confinanti, fatta eccezione per quei casi in cui fossero esistenti discontinuità morfologiche o schermi acustici tali da giustificare il decadimento dei livelli sonori.
- Evitare un'eccessiva frammentazione del territorio urbanizzato con zone a differente limite e contemporaneamente un'eccessiva semplificazione che appiattisca il territorio comunale in alcune classi acustiche
- Privilegiare la classe inferiore tra quelle ipotizzabili per un'area.

In fase di classificazione si procederà all'individuazione, in sequenza, delle classi I, VI, V e poi II, III, e IV.

Per quanto concerne queste ultime tre classi acustiche, oltre ai criteri individuati precedentemente, in fase di elaborazione della zonizzazione sono stati considerati anche i seguenti fattori:

- Tipologia e densità del traffico per le infrastrutture stradali
- Densità di popolazione
- Densità di attività commerciali e servizi
- Densità di attività artigianali e industriali
- Presenza di grandi infrastrutture di trasporto.

#### **4.4.2. Individuazione della classe I**

Dai criteri tecnici regionali nonché dalla normativa nazionale dovrebbero essere classificati in tale classe le attrezzature e gli spazi di massima tutela: scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere; fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono state classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi. Inoltre, in classe I, rientrano anche le aree urbane e rurali di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è



condizione essenziale. Le aree cimiteriali sono state inserite in classe I, se il contesto lo ha permesso.

L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per l'individuazione di aree anche di dimensioni ridotte.

Nell'attuare la zonizzazione comunale ci si è trovati a considerare anche altri fattori, tra cui:

- la Legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34 non permette l'inserimento in classe I di aree appartenenti alle fasce di rispetto stradale;
- l'effettiva non sostenibilità dei limiti di classe I per le strutture indicate per tale classe se non con interventi di risanamento acustico drastici e comunque non garantiscono il rispetto dei limiti.

Pertanto si è deciso di inserire in classe I:

- le aree esistenti dove, senza alcun intervento, il rispetto dei limiti di classe è possibile (come chiese o cimiteri dislocati in aperta campagna tipici delle zone agricole); tutte le altre aree esistenti rientranti tra gli edifici elencati nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 si attribuirà la stessa classe delle aree limitrofe od una classe inferiore se tecnicamente giustificabile (decadimento dei livelli per presenza di barriere fisiche esistenti);
- le aree di progetto la cui destinazione d'uso rientri in una delle tipologie di edifici elencati nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

#### **4.4.3. Individuazione della classe VI**

Come definito dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 appartengono a questa classe gli insediamenti industriali privi di abitazioni (a meno delle abitazioni per custodi e proprietari). Inoltre secondo la legge regionale è possibile una limitata presenza di attività artigianali. Pertanto l'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- nel territorio comunale è presente (esistente) un'area con caratteristiche assolutamente non compatibili con i limiti previsti per classi acustiche inferiori alla VI;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di un polo industriale in cui concentrare



le attività più rumorose, sempre compatibilmente con i limiti di classe VI.

#### **4.4.4. Individuazione della classe V**

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe gli insediamenti industriali con scarsità di abitazioni anche non connesse alle attività produttive; la Legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34 ha poi specificato che è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici. Di norma tali aree sono indicate nei PSC vigenti come zone D. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- nel territorio comunale è presente (esistente) un'area produttiva con caratteristiche assolutamente compatibili con i limiti previsti per tale classe e non con i limiti previsti per classi acustiche inferiori; inoltre ciò non produce alcun salto di classe;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di un polo industriale in cui concentrare le attività rumorose, limitando i livelli acustici a quelli previsti dalla classe V.

#### **4.4.5. Individuazione della classe IV**

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree di elevata densità di popolazione e di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc.) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc.) o artigianali e piccole industrie. Sono assegnati alla classe IV le aree destinate ad insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, ecc.). Pertanto l'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- nel territorio comunale sono presenti aree caratterizzate da attività artigianali con livelli acustici compatibili con la classe IV;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione un'area artigianale con inserimento di attività produttive compatibili con i limiti di classe IV;
- l'area non si trovi interna, per distanze inferiori ai 100 metri, alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviari di grande comunicazione.

#### **4.4.6. Individuazione della classe III**

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- aree residenziali interessate da traffico sia locale sia di attraversamento, tipico delle aree residenziali inglobate nel centro abitato;
- aree agricole con utilizzo di macchine operatrici;
- attività sportive che non sono fonti di rumore;
- aree/edifici la cui destinazione d'uso prevedeva la classe I, ma il cui contesto acustico-urbanistico non ha permesso tale operazione e che risultano invece compatibili con la classe III senza indurre salti di classe;
- area compresa nella fascia di pertinenza di una infrastruttura viaria.

#### **4.4.7. Individuazione della classe II**

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Non è ammessa la presenza di attività industriali ed artigianali; si tratta pertanto di aree residenziali interessate da traffico locale con limitata presenza di attività commerciali, servizi ecc. afferenti le stesse. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- nel territorio comunale è presente (esistente) un'area residenziale anche di espansione in cui gli strumenti urbanistici non prevedono altre destinazioni d'uso e che non si trova in prossimità di aree caratterizzate da attività industriali o di intensa attività artigianale o da traffico;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione una nuova area residenziale in prossimità di aree esenti da attività industriali o di intensa attività artigianale;

Nei due casi sopra citati anche le aree verdi di pertinenza delle abitazioni vengono ricomprese in classe II.

- aree/edifici la cui destinazione d'uso prevedeva la classe I, ma il cui contesto acustico-urbanistico non ha permesso tale operazione e che risultano invece compatibili con la classe II senza indurre salti di classe.

#### **4.4.8. Individuazione della classe acustica delle aree prospicienti infrastrutture stradali**

Secondo le indicazioni proposte dai criteri tecnici della regione Lombardia l'attribuzione della classe acustica per tali aree si rifà ai seguenti criteri

- appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.
- Appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

Per le aree prospicienti le infrastrutture sopra citate è possibile attribuire una classe superiore nel caso in cui siano previste destinazioni urbanistiche con insediamenti a carattere artigianale o industriale o commerciale polifunzionale. Inoltre, qualora una strada classificata IV al di fuori del centro abitato, in ingresso a questo subisca una distribuzione del traffico veicolare, le diramazioni in area urbana assumono una classificazione pari a classe inferiore.

- Appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.



La fascia di pertinenza stabilita per le infrastrutture di classe III e IV è:

- 100 m (per la classe IV) da bordo strada qualora non siano presenti file continue di edifici in tale fascia (ad esempio strade di attraversamento ubicate in aree agricole);
- coincide con i lotti a cui appartiene la prima fila di edifici (da intendersi come lotto di pertinenza così come individuato dal PRG vigente) costituendo questi effettivamente una barriera fisica per gli altri edifici retrostanti.

Pertanto le aree ed edifici retrostanti la fascia intera o la fascia che si genera nel caso 2 sarà destinata ad una classificazione di una classe inferiore a quella della fascia a meno di destinazioni d'uso particolari che richiedano altri limiti acustici. La realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate, prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti della classe acustica ottenuta con il metodo sopra descritto.

#### **4.4.9. Individuazione della classe acustica delle aree prospicienti infrastrutture ferroviarie**

Il rumore prodotto dal traffico ferroviario è regolamentato dal DPR 549/98, in cui sono definite le fasce di pertinenza non soggette ai limiti della zonizzazione acustica. La Tabella A del DPCM 14/11/97 fornisce come indicazione per la classificazione delle aree prospicienti la classe IV, anche se ciò non preclude la possibilità di individuare classi acustiche superiori od inferiori una volta che è stato valutato il reale traffico che circola sul quel ramo ferroviario.

Pertanto in fase di zonizzazione il criterio adottato è stato quello di definire una fascia di 100 m di larghezza a partire dalla mezzzeria binario più esterno e attribuire a questa la classe IV. Tuttavia è possibile prevedere classi superiori qualora:

- le aree prospicienti siano interessate da poli industriali/artigianali esistenti di intensa attività produttiva non compatibili con i limiti previsti dalla classe IV;
- le aree prospicienti siano interessate da una già definita pianificazione che prevede la realizzazione di poli industriali/artigianali di intensa attività produttiva non compatibili con i limiti previsti dalla classe IV.



#### **4.4.10. Individuazione della classe acustica delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto**

L'individuazione di tali aree non è obbligatoria, ma si rende necessaria nel caso in cui il Comune individui alcune zone per manifestazioni con emissioni sonore significative. In ogni caso tali aree non possono essere individuate in prossimità di scuole, ospedali e case di cura a meno di definire e regolamentare le modalità di utilizzo dell'area e delle strutture in essa compresa con il Regolamento Comunale per rendere compatibili le destinazioni d'uso delle aree prospicienti con quelle dell'area stessa.

Nel caso in cui non sia destinata nessuna area in particolare si valuta la compatibilità delle manifestazioni con le aree prospicienti e si rimanda all'autorizzazione comunale di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 1, lettera h del D. Lgs. 447/95.

### **5. Raccolta dei dati esistenti**

La prima fase di lavoro è consistita nella raccolta dei dati utilizzabili ai fini della redazione di una bozza di zonizzazione acustica.


L'Ufficio Tecnico del Comune di Sangineto ha fornito copia della bozza del PSC (documento preliminare) aggiornato a Maggio 2012. Non è stato possibile valutare le zonizzazioni acustiche dei comuni limitrofi (allo scopo di mantenere una coerenza nella classificazione lungo i confini), in quanto non ancora emanate.

#### **5.1. Caratteristiche generali del territorio**

Il territorio del Comune di Sangineto si estende su una superficie di 27,5 km<sup>2</sup>, è ubicato a Nord di Cosenza e si colloca ad una distanza di circa 60 chilometri in linea d'aria dal capoluogo di provincia.

La popolazione complessiva residente secondo dati ISTAT del 31/12/2010 ammonta a 1404 persone con una densità di 51,05 ab./km<sup>2</sup>.

Il suo territorio confina, partendo in senso orario da nord, con i Comuni di Belvedere Marittimo, Sant'Agata di Esaro e Bonifati.



**Figura 1: Posizione del comune di Sangineto nella provincia di Cosenza**

Il territorio comunale è costituito per la maggior parte da aree montane e boschive, affacciandosi al Mar Tirreno lungo il suo confine occidentale; la restante superficie è destinata prevalentemente ad area urbana territoriale.

## **6. Classificazione acustica**

### **6.1. Premessa**

I principi sui quali è stato classificato il territorio comunale da un punto di vista acustico sono riferiti alla salvaguardia degli insediamenti abitativi, delle scuole, delle aree adibite a verde pubblico, delle aree protette e più in generale delle zone ed edifici che per loro destinazione richiedono una particolare tutela dal rumore, non dimenticando l'attuale stato delle destinazioni d'uso che attribuisce diritti e doveri ai proprietari di aree produttive.

La redazione del progetto è avvenuta per fasi successive sino alla proposta finale secondo la procedura di seguito specificata:



Per poter procedere applicando i criteri precedentemente esposti risulta indispensabile:

- l'individuazione delle attività, industriali, artigianali, commerciali e dei servizi più significativi dal punto di vista acustico;
- l'individuazione dei ricettori più sensibili (scuole, ospedali, case di riposo e di cura, ecc.);
- la classificazione delle arterie stradali e ferroviarie attraverso il volume di traffico che le interessa.

Tali informazioni sono acquisite attraverso gli strumenti urbanistici messi a disposizione dagli enti locali. Con tali dati è possibile redigere una prima bozza della zonizzazione acustica.

Si è proceduto quindi alla soluzione delle problematiche riscontrate, quali i salti di classe (piani di risanamento acustico e inserimento di aree "cuscinetto" e l'aggregazione di quelle aree che pur essendo state inserite in classi diverse sono risultate acusticamente omogenee.

## **6.2. Individuazione di aree particolari**

Di seguito viene esposta brevemente una descrizione delle aree presenti sul territorio comunale con lo scopo di evidenziarne le caratteristiche principali.

### **Impianti industriali significativi ed altre aree produttive**

Nel territorio comunale non sono presenti impianti industriali o aree artigianali; per questo motivo è stata esclusa la definizione di Classi acustiche V e VI.

### **Aree sensibili**

Nel comune di Sangineto sono presenti:

- N. 3 scuole (Via Matteotti, Frazione Marina, le Crate);
- Un cimitero (A ovest del centro);
- Una casa di cura (privata) in Contrada Pietrabianca.

Non sono presenti ospedali.





### **Attrattori**

Sono definibili attrattori i luoghi in cui si svolgono attività non rumorose ma da cui si origina un traffico indotto (ad esempio affluenza di pubblico) dall'impatto acustico rilevabile. Sul territorio comunale è riscontrabile la presenza di:

- Uffici del Comune in Sangineto centro;
- Ufficio postale in Via Matteotti, 12;
- L'intera area "Sangineto Lido", di grande rilevanza anche turistica.

### **Infrastrutture di comunicazione**

Per quanto riguarda la viabilità si segnala che il Comune di Sangineto è interessato dalla presenza di una strada principale che attraversa da Sud a Nord l'intero territorio comunale: la Strada Statale SS18 Tirrena Inferiore. Questa strada, in prossimità del lungomare, è un'importante arteria di collegamento tra la Campania e la Calabria, e si presenta nella sua interezza ad una carreggiata con due corsie, una per ogni senso di marcia.

Il resto della rete infrastrutturale è perlopiù interessato da traffico di collegamento tra i vari centri urbani, ad attraversamento locale.

Il territorio comunale è attraversato dall'importante linea ferroviaria Napoli – Reggio Calabria.

### **Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto**

Non essendo stata segnalata alcuna area destinata a tali attività, sarà valutata la compatibilità delle manifestazioni con le aree prospicienti e si rimanda all'autorizzazione comunale di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 1, lettera h della L. 447/95.

Le aree destinate a spettacoli temporanei non saranno individuate in prossimità delle scuole, salvo che l'eventuale regolamento Comunale che disciplina le modalità di utilizzo delle aree definisca le condizioni per rendere compatibili la destinazione dell'area con le esigenze di protezione acustica delle aree prospicienti.

### **6.3. Classificazione delle strade**

La declaratoria delle 6 classi di destinazione d'uso del territorio (Tabella A del D.P.C.M. 14.11.97)



comprende il traffico veicolare tra gli elementi caratterizzanti le aree appartenenti alle diverse classi. In particolare si fa riferimento alle seguenti 4 tipologie di strade, senza peraltro darne una definizione più precisa:

- strade di grande comunicazione (nella definizione della Classe IV)
- strade ad intenso traffico veicolare (nella definizione della Classe IV)
- strade con traffico locale di attraversamento (nella definizione della Classe III)
- strade con traffico locale (nella definizione della Classe II).

Il D.P.R. 30.03.2004 n. 142, che definisce le ampiezze delle fasce di pertinenza nonché i valori limite in esse vigenti, distingue invece le strade solo in base alla classificazione del Codice della Strada, ma suddivide ulteriormente le strade di tipo C e D in “sottotipi a fini acustici”, facendo riferimento al D.M. 5.11.01, alle norme CNR 1980 e alle direttive PUT.

Secondo il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche) le infrastrutture stradali sono classificate, in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, in sei tipi, identificati dalle caratteristiche minime di seguito riportate (Titolo I, Art. 2):

**Tipo A – Autostrada:** strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

**Tipo B - Strada extraurbana principale:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.



**Tipo C - Strada extraurbana secondaria:** strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

**Tipo D - Strada urbana di scorrimento:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

**Tipo E - Strada urbana di quartiere:** strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

**Tipo F - Strada locale:** strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 (articolo 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285) non facente parte degli altri tipi di strade.

La classificazione funzionale delle strade viene operata in fase di classificazione acustica del territorio e può essere riassunta come segue:

Strade di tipo A (classificazione: “Autostrada”) - nessuna

Strade di tipo B (classificazione: “Strada extraurbana principale”): - nessuna

Strade di tipo C (classificazione: “Strada extraurbana secondaria”) – SS18 Tirrena Inferiore

Strade di tipo D (classificazione: “Strada urbana di scorrimento”)

Strade di tipo E (classificazione: “Strada urbana di quartiere”)

La caratteristiche della rete stradale, valutate unitamente alle osservazioni riportate nel corso dei sopralluoghi sul territorio, ha portato alla identificazione delle strade ricadenti nelle categorie citate dal D.P.C.M. del 14/11/97 e dalle linee guida regionali. A tal fine è stata stabilita la seguente corrispondenza tra queste categorie e la suddivisione della rete stradale operata dal PGTU:

- strade di grande comunicazione (classe IV)
- strade ad intenso traffico veicolare (classe IV): le strade di tipo C
- strade con traffico locale e di attraversamento (classe III): le strade di tipo E



- strade con traffico locale (classe II): tutte le restanti strade.

Le indicazioni derivanti dalla suddivisione delle strade così ottenuta sono state considerate di tipo indicativo e non già di tipo prescrittivo, in quanto con l'applicazione del criterio del "doppio regime" in molti casi le strade assumono di fatto la classificazione delle zone che attraversano (ad esempio, classe III nell'attraversamento di zone agricole o classe V nell'attraversamento di zone industriali). La classificazione della rete stradale determina poi automaticamente, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, la definizione delle fasce di pertinenza acustica, che sono state riportate graficamente nelle tavole allegate denominate "Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali". Si noti che al fine semplificarne la lettura, nelle tavole non sono state indicate le fasce di pertinenza delle strade con traffico locale, che in generale sono caratterizzate da volumi di traffico molto scarsi se non del tutto trascurabili.

Tali strade andrebbero comunque classificate come di tipo E o F, quindi con fascia di 30 metri per lato e limiti di immissione coincidenti con quelli della classificazione acustica generale del territorio.

#### **6.4. Attribuzione preliminare delle classi**

##### **6.4.1. Classe I – Aree particolarmente protette**

Nel territorio Comunale le possibili "area protette" sono rappresentate dall'area naturalistica sottoposta a vincolo ambientale, dalle scuole e dal cimitero.

Poiché la legge regionale n. 34 del 19/10/2009, all'art. 2, c. 3, non permette l'inserimento in classe I di aree appartenenti alle fasce di rispetto stradale l'area di pertinenza delle scuole non possono essere identificate in classe I. L'unico sistema di tutela è pertanto quello di realizzare delle protezioni da rumore alla struttura dell'edificio con l'obiettivo di ridurre il rumore nelle aule, superando in tal modo il criterio dimensionale delle aree omogenee.

L'area cimiteriale (a ovest del centro di Sangineto) è stata regolarmente inserita in classe I.

Il Parco del Pollino, area naturale di elevato pregio e sotto tutela ambientale, è stata attribuita interamente la classe I. Allo scopo inoltre di garantire una maggior tutela alla zona montano-boschiva nelle aree orientale e sud-orientale del territorio, anch'esse sono state inserite in Classe I. Questo è stato possibile soprattutto data l'assenza di strade e insediamenti nell'area in esame.



Dall'analisi del PSC, sono state inserite in classe I le zone denominate *“Aree boscate o da rimboschire”* e *“Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche o paesistico - ambientali non sono suscettibili di insediamenti”*..

#### **6.4.2. Classe V – Aree prevalentemente produttive**

Tale classe non è stata attribuita a nessuna area all'interno del territorio comunale in quanto non si sono individuate zone con le caratteristiche tipiche per tale classe acustica.

#### **6.4.3. Classe VI – Aree esclusivamente industriali**

Tale classe non è stata attribuita a nessuna area all'interno del territorio comunale in quanto non si sono individuate zone con le caratteristiche tipiche per tale classe acustica.

#### **6.4.4. Classe III – Aree di tipo misto**

Si è assegnato tale classe:

- Al centro storico di Sangineto;
- Alle aree residenziali minori poste tra l'area marittima e il centro di Sangineto, comprendendo le vie di collegamento tra queste e i centri maggiori;
- Alle fasce di rispetto delle classi IV all'interno dell'area marittima del territorio, si è attribuita a questa classe, con ampiezza variabile a seconda della morfologia del terreno, la seconda fascia di abitazioni prospiciente la SS18 in modo da fungere da aree cuscinetto fra le abitazioni che si affacciano sulla suddetta arteria classificate in classe IV, e le aree più interne che si trovano in classe II.

#### **6.4.5. Classe IV – Aree ad intensa attività umana**

Si è assegnato tale classe a tutte le aree prospicienti la SS18 e la linea ferroviaria, in particolare quelle situate all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. Si osserva che tali fasce si estendono fino alla costa, determinando di fatto una striscia di terreno in classe IV, continua sul lungomare.

#### **6.4.6. Classe II – Aree prevalentemente residenziali**

Si è assegnato tale classe a:

- tutte le aree non individuate nelle classi precedenti, coincidenti con le aree a destinazione

d'uso prevalentemente residenziale, come individuate dal PRG (zone B,C e parte delle zone A).

- tutto il territorio comunale al di fuori del perimetro del centro abitato coincidente con zone di tipo E agricole o boschive (salvo che le zone nelle immediate vicinanze della Strada Provinciale) ovvero le zone paesaggistiche e naturali.

### **6.5. Verifica della contiguità di aree**

La classificazione acustica del Comune di Sangineto è stata realizzata evitando la contiguità di aree di classi acustiche con differenza di due o più unità.

### **6.6. Zone intermedie**

Le aree intermedie, secondo quanto indicato dalle linee guida regionali, sono quelle aree appositamente create per non avere salti di due classi acustiche tra aree contigue.

Occorre sottolineare che tale gradualità corrisponde anche alla reale situazione acustica in quanto, allontanandosi dalle sorgenti di rumore, il livello acustico, in assenza di barriere si attenua in modo proporzionale alla distanza. Pertanto l'assegnazione di aree a classi acustiche non esattamente corrispondenti alla loro destinazione non risulta un artefatto.

### **6.7. Localizzazione del confine**

Non sempre è graficamente chiara la localizzazione del confine tra zone di classi diverse. In generale, pertanto, valgono i seguenti criteri:

- confini relativi alle direttrici di viabilità poste in classe III che attraversano il centro abitato si estendono fino a comprendere gli edifici prospicienti alla sede viaria;
- i confini non chiari dalla cartografia relativi alle direttrici di viabilità poste in classe IV che attraversano il centro abitato e che sono paralleli alla strada stessa si estendono per 40 metri rispetto al centro della strada;
- le fasce di rispetto di classe III delle direttrici poste in classe IV poste parallelamente rispetto a queste sono di 60 metri;
- nel caso di zone limitrofe con insediamenti produttivi il confine della zona a più alto livello passa per il confine di proprietà dell'insediamento;



- nel caso di zone limitrofe con una classe di differenza, il confine passa sul marciapiede dalla parte della zona a classe inferiore, mentre la carreggiata è della classe superiore.

## **7. Verifica e ottimizzazione**

*Stesura del capitolo prevista successivamente alla presentazione delle osservazioni.*

### **7.1. Osservazioni pubbliche**

### **7.2. Osservazioni dell'ARPACAL**

## **8. Aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica comunale**

L'aggiornamento del P.C.C.A. persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG.

*Cosenza, 26 Settembre 2012*

Ing. Antonio Scofano

Per. Ind. Salvatore Lombardo



**COMUNE DI SANGINETO**  
*PCCA - Piano Comunale di  
Classificazione Acustica*

---

**ALLEGATO 1**  
**CERTIFICATI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA**



**COMUNE DI SANGINETO**

PCCA - Piano Comunale di  
Classificazione Acustica

**ELENCO DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 2,  
COMMI 6 E 7 DELLA LEGGE 447/95**

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA
1	ALIVERTI	MICHELANGELO	11/02/1978	TRAVACO' SICCOMARIO (PV)
2	ARDENTI	PAOLO	09/06/1981	SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)
3	ASSANELLI	DAVIDE MASSIMILIANO	29/07/1984	FARA GERA D'ADDA (BG)
4	BICELLI	ENRICO	06/07/1985	GUIDIZZOLO (MN)
5	BRUNAZZO	EDOARDO	11/06/1978	ROZZANO (MI)
6	BUONSANTE	NICOLA	19/03/1957	BORGO SAN GIOVANNI (LO)
7	CANEVARI	MIRCO	19/07/1985	ZINASCO (PV)
8	CATTANEO	MICHELE	30/04/1975	BERGAMO (BG)
9	COMUNIAN	THOMAS GUIDO	04/06/1979	LIMBIATE (MB)
10	CORBELLA	DAVIDE	08/01/1988	SCALDASOLE (PV)
11	DAMIANI	MATTEO	04/10/1977	MOZZO (BG)
12	DE TOFFOL	CLAUDIO	18/09/1962	CANEGRATE (MI)
13	DI MENTO	GIANLUCA	04/01/1975	BERGAMO (BG)
14	FACCHIN	DAIANE	12/12/1980	MANTOVA (MN)
15	FALETTI	ROBERTO	11/02/1948	PONTERANICA (BG)
16	FERRARI	MASSIMILIANO	07/06/1969	ADRO (BS)
17	FRANCHIOLI	LUIGI	03/08/1980	GARLASCO (PV)
18	FUMAGALLI	DANIELE	16/07/1975	MILANO (MI)
19	GIANA	CLAUDIO	16/12/1984	MONTAGNA IN VALTELLINA (SO)
20	IATTONI	STEFANO	09/07/1982	MANTOVA (MN)
21	INDELICATO	DOMENICO	20/04/1951	FENEGRO' (CO)
22	MARCHESINI	ANNA	03/09/1983	BRESCIA (BS)
23	MARFIA	ANTONINO	19/01/1982	PERO (MI)
24	MAVARO	FRANCESCO	17/06/1978	CASTELLI CALEPIO (BG)
25	MONTAGNANA	IVAN	23/10/1982	SALICE TERME (PV)
26	NEGRI	ADRIANO	19/02/1955	POGGIO RUSCO (MN)
27	NEGRI	CORRADO	01/04/1963	APRICA (SO)
28	PAGGI	LUCA	18/07/1979	INARZO (VA)
29	PARUSCIO	DENIA	25/08/1975	BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
30	POGGI	MAURIZIO	05/08/1963	VOGHERA (PV)
31	RIVADOSSI	MAURO	06/01/1973	NAVE (BS)
32	ROTA	MARCO	02/08/1969	FLERO (BS)
33	SALVETTI	MARCELLA	20/09/1978	SELLERO (BS)
34	SCOFANO	ANTONIO	13/06/1977	TRADATE (VA)
35	SPREAFICO	STEFANO	15/09/1968	NOSATE (MI)
36	TOSONI	MARCO	15/09/1973	MONTICHIARI (BS)
37	ZENUCCHI	MARCO	13/11/1963	BERGAMO (BG)

Regione Lombardia

La presente copia, è conforme all'originale  
depositata agli atti di questa Direzione  
Generale.  
Milano, 12.06.11



DIPARTIMENTO I TERRITORIO  
E PROGRAMMAZIONE

PROVINCIA  
DI FIRENZE

**RACCOMANDATA A.R.**

Prot. N° **0218865**  
Da citare nella risposta  
Cl. 8.09.02  
Risposta alla lettera del

N°  
Allegati n°

*Firenze, martedì 29 maggio 2012*

**Sig. Salvatore Lombardo**

Via Franco Sacchetti, 9

50133 Firenze

**Oggetto: Esame della domanda di inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all'art.2 commi 6 e 7 L.447/95.**

**Visti:**

- la L.447/95 che all'art.2 definisce la figura professionale di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale;
- il Decreto Dirigenziale 11/03/1996, n.1536 R.T., "Modalità di presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale";
- il D.P.C.M. 31/03/1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale;
- la L.R. 89/98 Norme in materia di inquinamento acustico;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n.566 del 2/12/1999 "Applicazione della L.R. 89/98";
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n.223 del 13/06/2006 "Approvazione criteri per il riconoscimento della qualifica e l'iscrizione all'albo dei tecnici competenti in acustica ex L.447/1995 e L.R.T. 89/1998";

Tutto ciò premesso, la Commissione operante in base ai criteri della Deliberazione della Giunta Provinciale n.223 del 13/06/2006 "Approvazione criteri per il riconoscimento della qualifica e l'iscrizione all'albo dei tecnici competenti in acustica ex L.447/1995 e L.R.T. 89/1998", riunita in data 16/05/2012, ha esaminato la sua domanda presentata in data **06/04/2012**, prot. n. 149071, esprimendo la seguente valutazione:

La Commissione di Valutazione ha accolto la sua domanda, pertanto si dà atto che **Salvatore Lombardo** è stato iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale tenuto dalla Provincia di Firenze al numero **203**, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda suddetta.

Il verbale della Commissione è stato approvato con atto dirigenziale **n. 2082 del 24/05/2012**.

L'elenco on-line dell'Albo Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica è pubblicato sulle pagine web della Provincia di Firenze alla voce: servizi on line, acustica ambientale, albo tecnici competenti in acustica ambientale.



**COMUNE DI SANGINETO**  
*PCCA - Piano Comunale di  
Classificazione Acustica*

---

Il responsabile del procedimento è il Geom. Fabrizio Poggi (e-mail: [f.poggi@provincia.fi.it](mailto:f.poggi@provincia.fi.it)); per eventuali informazioni e/o chiarimenti può scrivere all'indirizzo e-mail: [acustica@provincia.fi.it](mailto:acustica@provincia.fi.it) o rivolgersi al n° tel. 055-2760806.

P.O. Qualità Ambientale  
Il Responsabile  
Geom. Fabrizio Poggi



**COMUNE DI SANGINETO**  
*PCCA - Piano Comunale di  
Classificazione Acustica*

---

<p><b>ALLEGATO 2</b> <b>TAVOLA</b> <b>PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</b></p>
---